

FRANCIA***Conseil constitutionnel, decisione n. 2020-802 DC del 30 luglio 2020,
Legge organica sul rinvio dell'elezione di sei senatori e dell'elezione parziale
dei parlamentari rappresentanti i Francesi residenti all'estero***

31/07/2020

In applicazione del quinto comma dell'art. 46 e del primo comma dell'art. 61 della Costituzione, il Primo ministro ha deferito al *Conseil constitutionnel* la legge organica riguardante il rinvio dell'elezione di sei senatori rappresentanti i Francesi residenti all'estero, nonché il rinvio delle elezioni parziali dei deputati e senatori per i medesimi elettori.

Tale decisione è giustificata dal fatto che, in ragione delle difficoltà legate all'epidemia di Covid-19, con la legge n. 2020-760 del 22 giugno 2020, il legislatore ha procrastinato di un anno l'elezione dei consiglieri dei Francesi all'estero e dei delegati consolari, inizialmente prevista per il mese di maggio 2020. Nella misura in cui tali soggetti compongono parte del collegio elettorale per l'elezione dei senatori dei Francesi all'estero, il legislatore ha considerato che fosse necessario rinviare anche tale scrutinio, onde evitare che i parlamentari siano eletti da un collegio composto principalmente da soggetti con mandato già scaduto e prorogato.

L'art. 1 della legge sottoposta al *Conseil constitutionnel* ha prorogato di un anno il mandato dei sei senatori rappresentanti i Francesi all'estero che erano stati eletti nel settembre 2014, e ha diminuito, per lo stesso periodo, quello dei senatori la cui elezione è prevista nel mese di settembre 2021.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato, innanzitutto, le disposizioni dell'art. 3 della Costituzione, in virtù del quale la sovranità nazionale appartiene al popolo, che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante *referendum*¹, nonché quelle dell'art. 24 sull'elezione dei senatori a suffragio indiretto e sulla rappresentanza dei Francesi stabiliti all'estero all'*Assemblée nationale* e al Senato².

Richiamati tali principi, il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che il legislatore organico, competente, in virtù dell'art. 25 della Costituzione, per determinare la durata dei poteri di ciascuna assemblea, può modificarne la durata qualora sussista un motivo di interesse generale, e alla condizione di rispettare le regole e i principi di valore costituzionale, in particolare quello che prevede che il diritto di voto sia svolto secondo una periodicità ragionevole. Ha poi precisato che,

¹ Tale articolo stabilisce, inoltre, che “nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio. Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. Esso è sempre universale, uguale e segreto. Sono elettori, nelle condizioni stabilite dalla legge, tutti i cittadini francesi maggiorenni di entrambi i sessi che godono dei diritti civili e politici”.

² La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020802DC.htm> e il relativo comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communiquede/decision-n-2020-802-dc-du-30-juillet-2020-communique-de-presse>.

non disponendo del potere generale di valutazione e di decisione del Parlamento, non è di sua competenza ricercare se l'obiettivo che il legislatore si era posto potesse essere raggiunto in altro modo.

Nello specifico, il *Conseil constitutionnel*, ha considerato che il legislatore era legittimato a prorogare il mandato dei rappresentanti dei Francesi all'estero, essendo tale proroga eccezionale e transitoria e non manifestamente inappropriata rispetto all'obiettivo perseguito.

Il *Conseil constitutionnel* ha, quindi, stabilito che l'art. 1 della legge impugnata non è contrario alla Costituzione.

Non avendo sollevato d'ufficio specifiche questioni di costituzionalità, anche gli artt. 2 e 3 della legge sono stati dichiarati conformi alla Costituzione.

Céline Torrisi